

Contratto per l'affidamento diretto di importo inferiore a euro 139.000 ai sensi degli articoli 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dal D.L. n. 76/2020, come modificato dall'art. n.51 del D.L. 77 del 31/5/2021 nella forma di Accordo Quadro di cui all'articolo 54, commi 1 e 3, del medesimo decreto .
CIG 8978977638

Tra **Provincia di Pesaro e Urbino** , pubblica amministrazione, con sede in Pesaro (CAP 61121), provincia di PU, via Gramsci, 4, (codice fiscale 00212000418 partita IVA 00212000418), nel seguito individuata semplicemente «**Amministrazione committente**», qui rappresentata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di competenze all'assunzione degli atti con rilevanza esterna e di natura contrattuale, dal Dott. Marco Domenicucci, nella sua qualità di Direttore Generale;

e la società

CLAPP S.R.L., [redacted] (codice fiscale e partita IVA 02748120413), nel seguito denominata semplicemente «**Società affidataria**», qui legalmente rappresentata dal Sig. Andrea Pierotti, [redacted]

[redacted] in qualità di Amministratore Unico ;

Premesso

che tra le parti è stata conclusa la procedura di affidamento ai sensi degli articoli 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a) e sue mm. e ii. del Codice dei contratti, con determinazione numero _____ in data _____ adottata dal _____, si stipula e si conviene quanto segue.

art. 1. Oggetto del contratto

1. L'Amministrazione committente affida alla Società affidataria la prestazione dei servizi di cui alle specificazioni che seguono.
2. I servizi in affidamento sono qualificabili come attività di supporto tecnico-amministrativo e di committenza ausiliarie ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera m), numeri 1), 2) e 3), 31, commi 7 e 11, e 39, comma 2, del Codice dei contratti.
3. I servizi sono affidati ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 8, primo periodo, 36, comma 2, lettera a), 37, comma 1, nonché, *a contrariis*, degli articoli 95, comma 2, lettera b) e 157, comma 2 (a contrariis), del Codice dei contratti.
4. Oggetto, durata, luogo e compenso dell'incarico sono regolati dal presente contratto, al quale è assegnato il seguente CIG : 8978977638.
5. I contratti d'appalto che l'Amministrazione committente intenderà aggiudicare mediante il procedimento oggetto del presente affidamento, sono individuati dalla stessa Amministrazione committente e oggetto di ordine ogni volta che lo ritenga opportuno, man

mano che se ne presenti la necessità, nell'ambito dell'accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 1, del Codice dei contratti e alle condizioni di cui al comma 3 della stessa norma, mediante specifico **Ordine di esecuzione** di cui all'articolo 8, secondo il modello allegato del presente contratto disciplinare per farne parte integrante e sostanziale (nel seguito semplicemente «**Ordine di esecuzione**»).

art. 2. Obblighi legali, esclusioni

1. La Società affidataria è vincolata all'osservanza delle norme del codice civile che disciplinano i rapporti contrattuali, in quanto applicabili, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia di contratti pubblici.
2. Nell'espletamento del servizio affidato deve osservare e far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti e contabilità pubblica, in quanto applicabili, con particolare riferimento al diritto dell'Unione Europea e al diritto interno di recepimento. Essa è altresì obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente.
3. Resta a carico della Società affidataria ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterna e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione committente.
4. Sono escluse dal presente Accordo Quadro le prestazioni:
 - a) di arbitrato e quelle assimilabili o riconducibili a controversie tra l'Amministrazione committente e i suoi contraenti; sono altresì escluse le prestazioni riservate di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 o quelle riservate in via esclusiva ad altre professioni ordinistiche;
 - b) per le quali è necessaria l'immedesimazione organica o non è prevista la delega, quali: richiesta del CUP e del CIG, accesso ai servizi di ANAC quali il SIMOG, l'Osservatorio, il Casellario delle imprese, la AVCPass, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, il sito del Ministero delle infrastrutture o il sito regionale dell'Osservatorio e l'accesso ai servizi del MEF quali la Banca Dati degli appalti pubblici o la gestione dei flussi di spesa.
5. Sono infine escluse le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, anche qualora per qualunque motivo siano effettuate a cura della Società affidataria, considerato che tali spese devono e possono essere imputate fiscalmente all'Amministrazione committente.

art. 3. Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi consistono nel supporto tecnico e amministrativo alle attività dei servizi tecnici o di altri soggetti istituzionali individuati dall'Amministrazione committente e nelle attività di committenza ausiliaria, relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi delle norme vigenti, consistenti altresì, ove richiesto, nelle seguenti prestazioni, a favore dell'Amministrazione committente e della stazione appaltante, se diversa, che ad essa faccia riferimento:
 - a) disponibilità della propria infrastruttura tecnica che consenta all'Amministrazione committente di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro;

- b) collaborazione nello svolgimento e nella progettazione delle procedure di appalto;
 - c) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'Amministrazione committente;
2. Le procedure di scelta del contraente di cui al comma 1, oggetto delle prestazioni di supporto e ausiliarie di cui al presente contratto, possono avvenire mediante qualunque criterio, sulla piattaforma MEPA, in base a quanto ritenuto opportuno dall'Amministrazione committente che, a tal fine, potrà avvalersi della Società affidataria, definendone i contenuti nell'**Ordine di esecuzione**.
3. I servizi di cui al presente contratto riguardano le attività, specificate e selezionate di volta in volta in ciascun **Ordine di esecuzione**, tra quelle indicate di seguito:

a) fasi preparatorie:

- a.1) supervisione dei capitolati e dei documenti preliminari analoghi
- a.2) supervisione degli schemi di contratto;
- a.3) individuazione dei requisiti di partecipazione dei concorrenti;
- a.4) individuazione dei criteri di aggiudicazione e degli elementi di valutazione tecnica, economica o altri ammessi dall'ordinamento giuridico;

b) fasi di gara:

- b.1.a) redazione dei bandi di gara e dei disciplinari di gara per le procedure aperte;
- b.1.b) redazione dei bandi di gara, dei disciplinari di gara e delle lettere di invito per le procedure ristrette;
- b.1.c) redazione delle lettere di invito per le procedure negoziate, con o senza avvisi propedeutici per la ricerca di manifestazioni di interesse;
- b.1.d) redazione delle lettere di invito per le procedure negoziate, senza avvisi propedeutici;
- b.2) redazione dei modelli per la partecipazione dei concorrenti, concentrati nel DGUE di cui all'articolo 85 del Codice dei contratti, con gli adeguamenti per i singoli casi;
- b.3) risposte scritte ai quesiti dei candidati e degli offerenti;
- b.4) composizione dei bandi di gara di cui ai punti b.1.a) e b.2.b) nei formati editabili e PDF e secondo gli schemi di pubblicazioni sulla piattaforma SIMAP e _Notices della Commissione dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sintesi degli avvisi per i giornali quotidiani, ove tali pubblicazioni siano obbligatorie;

c) fasi di svolgimento della gara:

- c.1) assistenza al seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa;
- c.2) assistenza incidentale e neutrale, meramente amministrativa, alla commissione giudicatrice, nei limiti di cui al Consiglio di Stato, sezione III, 15 gennaio 2016, n. 112; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, sezione I, 24 giugno 2017, n. 222; TAR Toscana, Firenze, sezione II, 5 luglio 2018, n. 970);
- c.3) assistenza nei sub-procedimenti di soccorso istruttorio;
- c.4) corrispondenza con gli operatori soccorsi, con gli operatori esclusi, con i titolari di offerte anormalmente basse;

c.5) assistenza all'eventuale gestione delle offerte anormalmente basse (limitatamente alla parte amministrativa e formale, con esclusione della parte tecnico-economica e prestazionale);

c.6) assistenza all'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione.

4. Per «prestazione» si intende, volta per volta, il procedimento individuato con apposito **Ordine di esecuzione** di cui all'articolo 8. Nell'ambito delle prestazioni le attività di cui al comma 3, lettera a), sub. a.5) e lettera c), sub. c.2), sono previste solo in caso di offerta con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.
5. In ogni caso le prestazioni comprendono le proposte di soluzione di qualunque problematica che l'Amministrazione committente intenda sottoporre alla Società affidataria, in materia di affidamento di contratti e che la stessa Società affidataria ritenga di affrontare con le modalità di cui all'articolo 4, singolarmente o cumulativamente.

art. 4. Condivisione delle istruttorie e dell'attività oggetto delle prestazioni

1. Tutte le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, sono effettuate in coordinamento con le pertinenti strutture interne dell'Amministrazione committente, anche al fine dell'aggiornamento e delle competenze di queste ultime in materia di contratti pubblici.
2. Tutti gli atti di cui all'articolo 3, comma 3, sono pertanto condivisi dalle competenti strutture interne dell'Amministrazione committente.
3. In assenza di condivisione motivata da gravi negligenze della Società affidataria, comportanti errori od omissioni che possono compromettere il procedimento di affidamento dell'intervento, il corrispettivo della prestazione, può essere decurtato in una misura variabile da un minimo costituito dall'importo della penale giornaliera ad un massimo costituito dal limite delle penali di cui all'articolo 9, comma 4.

art. 5. Riservatezza e obbligo di astensione

1. La Società affidataria è tenuta alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in particolare, per quanto attiene i candidati e gli offerenti e ogni altra notizia che possa influire sulla correttezza, trasparenza e parità di condizioni nei procedimenti.
2. Il personale della Società affidataria è direttamente responsabile degli atti affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza, nel rispetto dell'articolo 53 del Codice dei contratti.
3. La Società affidataria deve astenersi dalle procedure connesse nelle quali dovesse in qualche modo essere interessata, direttamente o indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
4. La violazione del presente articolo comporta la possibilità, da parte dell'Amministrazione committente, di rescindere immediatamente l'incarico, senza altro adempimento e senza necessità di ulteriore motivazione.

art. 6. Determinazione del corrispettivo complessivo dell'Accordo Quadro

1. Tenuto conto del contenuto specializzato e complesso della materia, il corrispettivo (onnicomprensivo di onorari e spese) dell'intero Accordo Quadro è determinato contrattualmente nell'importo complessivo di **euro 138.000,00 (centotrentottomila)** fermo

restando che tale importo costituisce l'importo massimo raggiungibile in funzione degli ordini di esecuzione impartiti dalla Provincia, mentre quest'ultima ne potrà sempre disporre la riduzione non essendo in alcun modo obbligata a conferire le singole prestazioni mediante gli ordini di esecuzione. Contribuisce alla determinazione dell'importo complessivo di cui sopra l'ammontare di ciascuno degli ordini esecutivi calcolato al netto del ribasso d'asta offerto.

2. Il corrispettivo deve essere maggiorato dell'I.V.A., alle aliquote di legge in vigore al momento della fatturazione, (attualmente al 22% su imponibile e contributo), che non concorrono all'importo contrattuale, per cui l'impegno di spesa complessivo deve essere adeguato di conseguenza.

art. 7. Assunzione degli impegni di spesa e obbligazioni della sola Società affidataria

1. L'Amministrazione committente è vincolata e impegnata all'attuazione del presente Accordo Quadro limitatamente all'impegno di spesa, o agli impegni di spesa se più d'uno, assunti con provvedimento espresso ai sensi dell'ordinamento contabile della stessa Amministrazione e comunicato alla Società affidataria con l'Ordine di esecuzione di cui all'articolo 8.
2. La parte di Accordo Quadro per la quale non sia assunto o non sia ancora assunto specifico impegno di spesa:
 - a) per l'Amministrazione committente costituisce mera opzione, senza che dia luogo ad alcun vincolo, il cui esercizio può avvenire esclusivamente mediante assunzione di ulteriore impegno di spesa ed emissione dell'Ordine di esecuzione di cui all'articolo 8;
 - b) per la Società committente costituisce d'obbligo unilaterale e promessa irrevocabile, all'esecuzione delle ulteriori prestazioni alle condizioni non meno vantaggiose, per l'Amministrazione committente, da quelle previste nel presente Accordo Quadro, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile.

art. 8. Modalità di espletamento delle prestazioni: Ordine di esecuzione

1. Per lo svolgimento della singola prestazione, **affidata ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Codice dei contratti**, l'Amministrazione committente trasmette alla Società affidataria un **Ordine di Esecuzione**, unitamente alla documentazione pertinente, concernente la prestazione stessa, compresi gli atti pregressi concernenti il contratto da aggiudicare, eventualmente corredata da note, commenti o argomentazioni svolte dalla stessa Amministrazione committente.
2. All'interno dell'**Ordine di esecuzione** sono definiti:
 - a) l'intervento per il quale deve essere avviato il procedimento di scelta del contraente, le sue caratteristiche determinanti compresa la tipologia, la consistenza economica, la procedura di gara e il criterio dell'offerta se già scelti;
 - b) le attività pertinenti il procedimento di cui alla lettera a), nell'ambito di quelle previste dall'Accordo Quadro;
 - c) la misura del corrispettivo a favore della Società affidataria per la prestazione ordinata, non superiore all'importo previsto;
 - d) il termine in giorni per lo svolgimento delle prestazioni ordinate;

e) l'impegno di spesa, secondo una delle seguenti modalità:

e.1) se già assunto e trasmesso in precedenza, l'importo di pertinenza della singola prestazione ordinata e l'importo residuo disponibile (intendendosi con quest'ultimo l'impegno di spesa originario decurtato dal corrispettivo di cui alla lettera c);

e.2) gli estremi e l'importo dell'impegno di spesa assunto di pertinenza della singola prestazione affidata nell'ambito dell'Accordo Quadro.

3. La Società affidataria svolge e conclude la singola prestazione, mediante trasmissione all'Amministrazione committente delle conclusioni o degli atti richiesti, nei termini e alle condizioni previste. Fermi restando i principi di tempestività e massima celerità, tutte le trasmissioni tra l'Amministrazione committente e la Società affidataria avvengono di norma a mezzo di posta elettronica ordinaria, salvo il caso eccezionale di documentazione cartacea non riducibile al formato digitale senza operazioni complesse.
4. Gli importi dei corrispettivi delle singole prestazioni sono corrisposti, entro i 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, relativa a ciascun singolo **Ordine di esecuzione** alla conclusione della stessa prestazione.
5. Dall'importo contrattuale di cui all'articolo 6, comma 1, sono detratti, volta per volta, i corrispettivi delle singole prestazioni di cui al comma 4. In ciascun **Ordine di esecuzione** è riportato l'importo residuo ancora disponibile rispetto all'Accordo Quadro.
6. Con l'**Ordine di esecuzione** possono essere richieste e concordate la presenza (o le presenze) in sito da parte di professionista della Società affidataria.

art. 9. Durata dell'incarico, termini di esecuzione, penali

1. L'efficacia del presente contratto decorre dal ricevimento da parte della Società affidataria di copia del contratto sottoscritto dall'organo competente dell'Amministrazione committente, corredato dagli estremi di assunzione dell'impegno di spesa pertinente.
2. Per ciascuna prestazione affidata a mezzo dell'**Ordine di esecuzione**, questa inizia a partire dalla messa a disposizione della Società affidataria degli atti, notizie e indicazioni necessarie al suo svolgimento ai sensi dell'articolo 8, comma 1, fermo quanto previsto dal comma 5.
3. In ogni caso l'efficacia del presente Accordo Quadro cessa al verificarsi della prima delle seguenti condizioni:
 - a) alla data corrispondente a 4 (quattro) anni successivi alla data di stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del Codice;
 - b) all'esaurimento dell'importo complessivamente impegnato di cui all'articolo 6, comma 1;
4. Per ogni giorno di ritardo sull'adempimento della prestazione relativa al singolo **Ordine di esecuzione**, se attribuito alla responsabilità della Società affidataria, è applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille del relativo corrispettivo di pertinenza, fino alla concorrenza massima del 10% (dieci per cento) dello stesso. Raggiunta quest'ultima misura l'Amministrazione committente può risolvere l'Ordine di esecuzione o, in alternativa l'intero Accordo Quadro.
5. Tutti i termini previsti per le prestazioni, anche ai fini delle penali, restano sospesi tra il

momento della trasmissione degli atti dalla Società affidataria all'Amministrazione committente e il momento della restituzione con la condivisione, il nulla-osta o altro invito a proseguire nel procedimento. In altri termini restano sospesi per tutti i periodi di interruzione non imputabili alla Società affidataria e riprendono a decorrere solo dopo che siano cessate le condizioni che hanno causato la sospensione o l'interruzione, con automatica proroga e differimento per un periodo pari alla sospensione o interruzione.

6. I termini sono calcolati secondo quanto previsto dal Regolamento comunitario n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
7. Eventuali integrazioni delle condizioni contrattuali, compresa l'entità del corrispettivo, sono ammesse solo con provvedimento dell'Amministrazione committente nei limiti previsti dall'articolo 106, del Codice dei contratti e nel limite di importo di cui all'articolo 6, comma 1. Tali prestazioni, se non altrimenti definibili sotto il profilo economico, sono stabilite a vacazione nella misura massima dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

art. 10. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, i pagamenti di cui al precedente articolo 8 sono effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto dedicato in relazione al quale si dichiarano le seguenti informazioni: conto acceso presso la Banca, agenzia di, intestato a individuato dal codice IBAN: sul quale i soggetti autorizzati ad operare sono i seguenti:
 - a), nato a il, residente a, via; codice fiscale:
 - b)
2. Le eventuali modificazioni delle condizioni di cui al comma 1, sono comunicate all'Amministrazione committente entro 7 (sette) giorni dal verificarsi. In assenza l'Amministrazione committente sospende i pagamenti.
3. La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità comporta la nullità del contratto.

art. 11. Indicazione nominativa del soggetto responsabile

1. In analogia con l'articolo 10, comma 4, lettera c), della legge n. 183 del 2011, il soggetto che svolgerà personalmente il servizio è individuato dalla Società affidataria, tra i soci della stessa, in occasione del ricevimento di ciascun **Ordine di esecuzione**. In assenza di individuazione esplicita, il soggetto è individuato nel sig., socio/..... attivo della Società affidataria.
2. Parti limitate delle prestazioni, che non richiedono responsabilità professionale, possono essere svolte dagli altri soggetti terzi, previa comunicazione scritta all'Amministrazione committente, senza che questo costituisca subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti.

art. 12. Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, la Società affidataria

dichiara di aver stipulato polizza assicurativa n. in data, con, con scadenza, soggetta a rinnovo automatico, con un massimale di euro 1.000.000,00, a copertura dei rischi professionali derivanti dalle attività previste dal presente contratto. Tale assicurazione soddisfa l'obbligazione di cui all' dell'articolo 31, comma 11, primo periodo, del Codice dei contratti.

2. La Società affidataria dichiara che alla data odierna non sussistono vertenze il cui esito possa compromettere o intaccare la copertura assicurativa di cui al comma 1. Qualora si verificasse tale circostanza, la Società affidataria si impegna a comunicare tempestivamente tale condizione all'Amministrazione committente.

art. 13. Condizioni sospensive

1. In tutti i casi l'Amministrazione committente, senza necessità di motivazione:
 - a) può disporre l'interruzione o la sospensione dell'incarico dietro pagamento proporzionale dei corrispettivi relativi alle parti di prestazioni svolte dalla Società affidataria;
 - b) è libera di affidare a terzi una o più prestazioni già riconducibili all'Accordo Quadro e questo non è un presupposto necessario ma non vincolante per l'ordinazione delle stesse prestazioni alla Società affidataria.
2. È facoltà della Società affidataria, rifiutare o rinunciare ad una singola prestazione, purché tale rifiuto o rinuncia sia tempestivamente annotato sul relativo **Ordine di esecuzione**, qualora sia ritenuta eccessivamente onerosa o non remunerativa. Se il rifiuto perviene tardivamente o a prestazioni iniziate si applicano le norme civilistiche sul recesso dal contratto, limitatamente alla prestazione dedotta dall'Ordine di esecuzione.

art. 14. Disposizioni finali e transitorie

1. Il soggetto che sottoscrive per conto della Società affidataria dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che per lui medesimo, la stessa società affidataria, nonché i soggetti che hanno potere di impegnare contrattualmente la società, non ricorrono le cause di esclusione previste dall'ordinamento, con particolare riferimento all'articolo 80 del Codice dei contratti.
2. Il servizio in oggetto risulta presente, nei termini e alle condizioni generali applicabili, sul mercato elettronico gestito dal M.E.P.A.
3. Il presente contratto costituisce appalto di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera s), del Codice dei contratti, pertanto è sottratto alla disciplina di cui all'articolo 1, commi 11 e 42 della legge n. 311 del 2004, all'articolo 1, commi 9 e 56, della legge n. 266 del 2005, all'articolo 3, commi da 54 a 57, della legge n. 244 del 2007, agli articoli 7, commi da 6 a 6-quater, e 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 46 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008.

Li _____

Per la Società affidataria/Professionista

per l'Amministrazione committente

